

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 03/12/2020

### FATTO

In data 12/1/2015, la ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 14.160,00, da rimborsare in 120 rate costanti, mensili e consecutive di euro 118,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua pensione.

Estinto anticipatamente il detto finanziamento nel 2019, in corrispondenza della rata nr. 48, la ricorrente, assistita da un procuratore di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolta a questo Arbitro al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., il rimborso della complessiva somma di euro 1.197,36 per le spese sostenute ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha preliminarmente sostenuto l'inapplicabilità al ricorso in esame della sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11/9/2019, attesa la diversità tra la normativa polacca, cui ebbe precipuo riferimento la detta sentenza, e la normativa italiana e, comunque, considerato che la Direttiva da essa interpretata avrebbe effetti diretti solo nei confronti degli Stati membri della U.E., non sarebbe invocabile in controversie tra privati allo scopo di disapplicare la legislazione nazionale in conflitto e, giammai, potrebbe avere efficacia retroattiva.

Indi, con specifico riferimento al contratto oggetto di ricorso, l'intermediario ha dedotto:

- che, in occasione dell'estinzione anticipata, al ricorrente erano stati già stornati euro 843,12;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che, inoltre, ricevuto il reclamo, esso si era dichiarato disponibile a retrocedere l'ulteriore importo di euro 509,41 e che tale cifra, maggiorata di euro 20,00 per spese di presentazione del ricorso, esso ribadiva di essere disponibile a rimborsare alla ricorrente;
- che tale ultima sua offerta era da reputarsi e dichiararsi esattamente corrispondente a quanto pretendibile dalla ricorrente per le commissioni e spese *recurring*, suscettibili di retrocessione ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B.

## DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

È da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve*



*essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

In particolare, l'esame delle voci commissionali previste in contratto consente di affermare quanto segue:

- hanno indubbia natura *up front* le spese di istruttoria, addebitate alla ricorrente per euro 450,00, giacché esclusivamente dirette a remunerare attività preliminari alla concessione del prestito e la mera notifica del contratto all'Istituto o Cassa di previdenza del cedente;
- viceversa, si ritengono *recurring* le commissioni del finanziatore, previste per euro 70,80, stante che la clausola che le descrive fa opaco riferimento anche agli *“oneri per l'acquisizione della provvista”* (cfr. sul punto decisione n. 5031/2017 del Collegio di Coordinamento ABF);
- del pari interamente *recurring* devono reputarsi le commissioni della mandataria, pattuite per complessivi euro 2.183,42; va, infatti, rilevato che seppure una porzione, pari ad euro 778,22, delle dette commissioni sia indicata in contratto come non retrocedibile, nella descrizione di siffatta componente di costo, la relativa clausola fa riferimento ad una pluralità di attività eterogenee, tra le quali è promiscuamente compresa anche quella, destinata a non esaurirsi con la mera stipula del finanziamento, di *“conservazione, custodia e disposizione della documentazione contrattuale a favore del Cedente per il periodo prescritto dalla legge, anche successivamente all'estinzione del prestito”*;
- di indole *up front* è, ad avviso di questo Collegio, la commissione dell'intermediario del credito, addebitata per euro 1.203,60, destinata a remunerare l'intermediario

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- interventivo nell'operazione di finanziamento in disamina per alcune attività, specificatamente indicate, tutte propedeutiche alla stipula del contratto;
- pacifica natura *recurring* hanno gli oneri incasso rata, previsti nella misura di euro 729,60;
  - in adesione alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, infine, nessun rimborso è qui riconoscibile per gli oneri fiscali di euro 29,93, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, afferenti al diritto pubblico e non quantificati discrezionalmente dall'intermediario.

Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto:

- tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (da reputarsi pari, alla stregua del conteggio estintivo versato in atti dalla resistente e conforme alla prodotta quietanza liberatoria, a 48 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste),
- valutata la necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front*,
- avuto, infine riguardo alla circostanza che alla ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo, per oneri commissionali, euro 437,76 ed euro 843,12,

ritiene conclusivamente questo Collegio che l'intermediario va, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarato tenuto a retrocedere la complessiva somma di euro 1.134,64, come dettagliata nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,43%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Spese istruttoria				450,00 €	Up front	170,15 €		170,15 €
Commissioni finanziatore				70,80 €	Recurring	42,48 €		42,48 €
Commissioni mandataria				778,22 €	Recurring	466,93 €		466,93 €
Commissioni mandataria				1.405,20 €	Recurring	843,12 €	843,12 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				1.203,60 €	Up front	455,08 €		455,08 €
Oneri incasso rata				729,60 €	Recurring	437,76 €	437,76 €	0,00 €
<b>Totale</b>								<b>1.134,64 €</b>

## PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.134,64.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI